

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

... omissis ...

Art. 2

(Finalità 1 - Attività economiche)

... omissis ...

11. Al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della [legge regionale 4 giugno 2009, n. 11](#) (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all' [articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2](#) (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' [articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21](#) (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".

12. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi sono determinate con deliberazione della Giunta regionale e sono costituite dalle risorse giacenti presso il FRIA e il FSRICTS destinate alla restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della [legge regionale 11/2009](#) . In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 8, della [legge regionale 2/2012](#) , una quota dei rientri afferenti ai finanziamenti in corso a valere su FRIA e FSRICTS, determinata con deliberazione della Giunta regionale si da consentire la restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della [legge regionale 11/2009](#) , affluisce alle Sezioni anticrisi. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e al secondo periodo sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati:

- a)** per la realizzazione di investimenti aziendali;
- b)** per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
- c)** per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.

14. Con regolamento sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13, nel rispetto di quanto stabilito in materia di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della [legge regionale 11/2009](#) . I finanziamenti agevolati di cui al comma 13, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformità a quanto stabilito all'articolo 2, commi 106 e 107, della [legge regionale 25 luglio 2012, n. 14](#) (Assestamento del bilancio 2012).

15.

In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 7, della [legge regionale 2/2012](#) , le gestioni relative alle Sezioni anticrisi continuano a operare anche successivamente alla data di cui all' [articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012](#) fino all'ultima scadenza fissata per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11. Alla cessazione delle gestioni fuori bilancio relative alle Sezioni anticrisi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni soppresse, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della [legge regionale 11/2009](#) .

... omissis